

**L'INDENNIZZO PER  
CESSAZIONE DEFINITIVA  
DELL'ATTIVITÀ  
COMMERCIALE  
  
(IND.COMM.)**

**COS'E',  
A CHI  
E'RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

L'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è stata più volte rinnovata nel tempo ed è ***divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019.***

Si hanno diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione (563,74 euro al mese nel 2023), sino all'accesso alla pensione di vecchiaia.

I destinatari dell'incentivo sono: 1) i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 2) i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; 3) gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 4) gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii., richiamato dal comma 283 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, è concesso l'indennizzo ai soggetti che facciano valere nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2019, i seguenti requisiti: 1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; 2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; 3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale e riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata. Il titolare dell'attività, inoltre, deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un'apposita sezione).

Da segnalare che restano esclusi dall'indennizzo gli esercenti attività commerciali all'ingrosso (salvo l'attività sia prestata congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari. Si noti, inoltre, che per effetto del susseguirsi delle proroghe **risultano esclusi i soggetti che hanno conseguito i requisiti anagrafici dal 1° gennaio 2017 in poi (62 anni gli uomini; 57 le donne) che hanno cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2016.**

L'indennizzo, peraltro, è compatibile con la salvaguardia pensionistica: chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all'indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall'Inps (messaggio inps n. 604/2015). Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l'accesso alla pensione di anzianità, l'indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell'indennizzo. L'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi quest'anno (anno 2024), l'indennizzo sarà di € 598,61 ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (Irpef). Sulla liquidazione dell'indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e neanche l'erogazione di trattamenti di famiglia.

Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (circolare inps n. 20/2002).

L'indennizzo è **incompatibile** con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all'Inps la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi.

L'indennizzo è invece **compatibile** con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (circolare Inps n. 20/2002) come ad esempio la pensione anticipata, l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.

A tal riguardo l'Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l'interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione (messaggio Inps n. 7384/2014). In tal caso, pertanto, durante il periodo di godimento dell'indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

Nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell'indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell'indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile.

**La compatibilità sussiste anche con riferimento all'assegno sociale.** Tuttavia bisogna considerare, che la permanenza del diritto all'assegno è subordinata alla condizione che il beneficiario non posseda redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, ovvero posseda redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Da ciò discende che la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell'assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale.